



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Revoca della DGR 963/2016 DGR 1114/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Province e A.N.A.S. per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Infrastrutture Trasporti Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della P.O. Controllo contabile della spesa;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. **Di revocare** la DGR 963/2016 e la DGR 1114 del 19/09/2016 entrambi concernenti l'approvazione di uno schema di convenzione tra Regione, Province e A.N.A.S. per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche
2. **Di approvare** lo schema di convenzione tra Regione, Province e A.N.A.S. per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, di cui all' Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
3. **Di incaricare** il Presidente della Regione Marche di sottoscrivere la convenzione medesima, e di apportare al testo della stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.
4. **Di stabilire** che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a una somma massima di € 6.500.000,00 hanno copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016 sul capitolo 2100510010. Trattasi di risorse di natura regionale coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie all'imputazione all'anno di esigibilità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. **Di stabilire** che dalla data di esecuzione della convenzione di cui alla presente deliberazione è revocata l'assegnazione funzionale alle Province del personale indicato nell'allegato B della deliberazione n. 305 del 31 marzo 2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Fabrizio Costa*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(*Luca Ceriscioli*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'art. 58 della l.r. 17/05/1999 n. 10 individua nelle Province gli enti competenti all'esercizio delle funzioni di gestione delle strade trasferite con d.lgs. 112/1998.

Con il D.P.C.M. 21/02/2000, in attuazione del d.lgs. 112/1998, la proprietà delle strade in relazione alle quali sono state trasferite le funzioni dal medesimo d.lgs. 112/1998, è stata trasferita direttamente al demanio delle Province in quanto "enti territoriali territorialmente competenti".

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." all'art. 1 comma 85 p.to b) prevede che, in materia di viabilità, le Province, quali enti di area vasta, esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

La legge regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), in attuazione dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla LR 10/99 art. 58, comma 1 a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;

L'art. 16 della la legge Regionale del 21 dicembre 2015 n. 28 ((Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle Province l'esercizio della funzione di cui a all'art. 58 della L.R 10/1999 ;

Il percorso normativo successivo alla l. 56/2014 non collega al trasferimento delle funzioni il trasferimento immediato della proprietà dei beni a cui le funzioni ineriscono.

Infatti l'art. 2 del D.P.C.M. 26/09/2014 stabilisce che solo in esito all'attribuzione delle funzioni, le amministrazioni interessate concordano il trasferimento dei beni e delle risorse.

L'art. 1 comma 656 della l. 28/12/2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" stabilisce che: "In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, (...).";

L'art. 5, co. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo "Codice degli appalti e dei contratti di concessione") prevede la facoltà per due o più amministrazioni aggiudicatrici di concludere



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

accordi, sottratti all'ambito di applicazione del Codice, al fine di realizzare una cooperazione atta a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le medesime hanno in comune.

Con DGR 963 del 08/08/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche.

Con DGR 1114 del 19/09/2016 la Giunta regionale ha revocato la DGR 963 del 08/08/2016 e ha approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione della rete statale ricadente nel territorio della Regione Marche.

Nelle more della sottoscrizione della convenzione è emerso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è tenuto a sottoscrivere l'atto in questione poiché con apposito Contratto di Programma con ANAS ha già autorizzato quest'ultima alla gestione delle strade oggetto della sottoscrittura convenzione.

E' altresì emerso che nell'Allegato F (Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione) è stato erroneamente inserito il nominativo della Sig.ra Germana Del Bianco attualmente inquadrata come impiegata amministrativa.

L'allegato alla legge 07/08/2016 n. 160 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", entrato in vigore il 21/08/2016, ha introdotto l'art. 7 bis del d.l. 113/2016 il quale al comma 2 prevede che: "Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

E' interesse della Regione far transitare in via definitiva il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione in ANAS ("Allegato A" dello schema di convenzione).

Riguardo al personale da assegnare per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione, le parti si sono impegnate a regolamentare sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 23 bis del d. lgs. 165/2001 l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e manutenzione della rete stradale in questione a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province, e a porre in essere le azioni necessarie per il passaggio definitivo delle risorse in ANAS. Nell'ambito dei citati protocolli di intesa, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condizioni, etc.). Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo e a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte del personale. Il passaggio 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse a condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce della normativa entrata in vigore successivamente alla DGR 963/2016 e nelle more della sottoscrizione della convenzione secondo lo schema con essa approvato, oltre che delle ulteriori disposizioni maturate dalle parti riguardo al personale, è opportuno revocare la DGR 963/2016 e procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione che tenga conto della normativa intervenuta, dell'evoluzione delle trattative resesi necessarie per la tutela del persona assegnato e dell'interesse manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a presenziare alla disciplina degli accordi che riguardano la gestione delle strade nel nuovo quadro generale delle riforme istituzionali.

A norma dell'art. 2.3, lett. b) del proprio Statuto, ANAS S.p.A. è abilitata allo svolgimento, in Italia e all'estero, di servizi, anche di ingegneria, nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali, ed è dunque titolare di uno specifico know how nella gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale.

In attuazione al d.lgs.112/1998 sono state trasferite funzioni, dalla soc. ANAS alla Regione Marche, per un totale di 805 KM di strade.

L'attuale ripresa in carico delle funzioni dalla Regione all'ANAS riguarda un totale di circa 570 Km. di strade; con la presente convenzione le parti intendono disciplinare anche la gestione dei rimanenti 235 Km. di strade riconducibili a quelle di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della l.r. 10/1999, cd. strade ex ANAS, secondo principi di economia di scala ed economicità dell'attività amministrativa sottesa all'esercizio della funzione trasferita.

Corrisponde ad un comune interesse delle Parti lo svolgimento da parte di ANAS delle attività di gestione, di manutenzione ordinaria e invernale su parte della viabilità ricadente nella Regione Marche. In tal modo, infatti, la Regione Marche intende assicurare un più proficuo utilizzo delle risorse da destinare alle Province,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per gli investimenti sulle infrastrutture stradali ricadenti nel proprio territorio, attribuendo tali risorse e lo svolgimento delle attività di gestione delle rete ad un'amministrazione aggiudicatrice in possesso della necessaria esperienza del settore, qual è ANAS S.p.A. Nelle more della definizione del processo di ritrasferimento in capo ad A.N.A.S. S.p.A di parte della rete stradale oggi in gestione a Regioni e Province, poiché ANAS S.p.A. è in grado di assolvere in maniera efficiente la gestione della rete stradale, di propria competenza e non, nella Regione Marche, assicurando una più organica ed efficace azione sul complesso della rete medesima si rende opportuna la cooperazione finalizzata alla più efficiente gestione della rete stradale e allocazione delle risorse pubbliche a tal fine destinate.

Gli allegati indicati nello schema di convenzione, mancanti, saranno redatti entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della stessa. Nel contesto della convenzione è altresì disciplinata la possibilità di trasferimento all'ANAS, su base volontaria e individuale, del personale ex provinciale adibito alle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade denominate ex ANAS. Per assicurare la concreta possibilità di dare esecuzione alla convenzione occorre prevedere che dalla stessa data in cui si produrranno gli effetti disciplinati dai rapporti convenzionali è revocata l'assegnazione funzionale alle Province del personale indicato nell'allegato B della deliberazione n. 305 del 31 marzo 2016.

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a una somma massima di € 6.500.000,00, hanno copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016 sul capitolo 2100510010. Trattasi di risorse di natura regionale coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie all'imputazione all'anno di esigibilità.

Le risorse di cui alla presente deliberazione, trattandosi di risorse correnti, sono finalizzate esclusivamente alla manutenzione ordinaria della rete stradale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mario Pompei)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Mario Pompei)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA


Si attesta la copertura finanziaria di complessivi € 6.500.000,00 sul capitolo n. 2100510010 a carico del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016.

LA RESPONSABILE PO

(Stefania Denaro)


La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ANAS DELLA RETE STRADALE
RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE**

L'anno 2016, il giorno XX del mese di XXXXX, presso la sede della Regione Marche ad Ancona,

tra

REGIONE MARCHE in persona del Presidente Luca Ceriscioli, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Ancona via Gentile da Fabriano n. 9 (di seguito "Regione");

PROVINCIA DI ANCONA rappresentata dal Presidente Liana Serrani, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO rappresentata dal Presidente Paolo D'Erasmus, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI FERMO rappresentata dal Presidente Aronne Perugini elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI MACERATA rappresentata dal Presidente Antonio Pettinari elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PROVINCIA DI PESARO E URBINO rappresentata dal Presidente Daniele Tagliolini, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

ANAS S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Monzambano n° 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata dal Presidente Ing. Gianni Vittorio Armani ("ANAS");

di seguito collettivamente indicate anche come "**Parti**",

PREMESSO CHE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 58 della L.R. 17/05/1999, n. 10, individua nelle Province gli enti competenti all'esercizio delle funzioni di gestione delle strade trasferite con D.Lgs. n. 112/1998;
- con l'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("D.Lgs. n. 112/1998"), sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni amministrative, non espressamente indicate all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite;
- con il D.P.C.M. 21/02/2000, in attuazione del citato D.Lgs. n. 112/1998, la proprietà delle strade in relazione alle quali sono state trasferite le funzioni dal medesimo D.Lgs. n. 112/1998, è stata trasferita direttamente al demanio delle Province in quanto "*enti territoriali territorialmente competenti*";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", all'art. 1, comma 85, lett. b), prevede che, in materia di viabilità, le Province, quali enti di area vasta, esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- la Legge Regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*"), in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla L.R. 10/99, art. 58, comma 1, lettere a), b) e c), con esclusione delle strade provinciali;
- l'art. 16 della la Legge Regionale del 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle Province l'esercizio della funzione di cui a all'art. 58 della citata L.R. 10/1999;
- il percorso normativo successivo alla L. n. 56/2014 non collega al trasferimento delle funzioni il trasferimento immediato della proprietà dei beni a cui le funzioni ineriscono;
- l'art. 2 del D.P.C.M. 26/09/2014 stabilisce che solo in esito all'attribuzione delle funzioni, le amministrazioni interessate concordano il trasferimento dei beni e delle risorse;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'art. 99, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998 consente agli enti territoriali di affidare temporaneamente ad ANAS le attività progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, sulla base di specifici accordi;
- l'art. 1, comma 656 della L. 28/12/2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" stabilisce che: "*In attuazione dell'articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (...)*";
- l'art. 5, co. 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo "*Codice degli appalti e dei contratti di concessione*") prevede la facoltà per due o più amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi, sottratti all'ambito di applicazione del Codice, al fine di realizzare una cooperazione atta a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che le medesime hanno in comune;
- è interesse della Regione far transitare in via definitiva il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato A") in ANAS;
- a norma dell'art. 2.3, lett. b) del proprio Statuto, ANAS S.p.A. è abilitata allo svolgimento, in Italia e all'estero, di servizi, anche di ingegneria, nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali, ed è dunque titolare di uno specifico *know how* nella gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale;

CONSIDERATO CHE

- in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 sono state trasferite funzioni da ANAS S.p.A. alla Regione Marche, per un totale di 783,248 Km di strade;
- è in corso di definizione il ritrasferimento in capo ad ANAS S.p.A. di parte della rete stradale oggi in gestione a Regione Marche e delle Province di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino per un totale di circa 531,056 km di strade;
- con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare, in vista del predetto ritrasferimento, la gestione dei rimanenti 252,192 Km di strade riconducibili a quelle di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della L.R. 10/1999, cd. strade ex ANAS, secondo principi di economia di scala ed economicità dell'attività amministrativa sottesa all'esercizio della funzione trasferita;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- corrisponde ad un comune interesse delle Parti lo svolgimento da parte di ANAS delle attività di gestione, di manutenzione ordinaria e invernale sia sulla viabilità oggetto di ritrasferimento che su quella ricadente nel territorio della Regione Marche, oggetto della presente Convenzione. In tal modo, infatti, la Regione Marche assicurerebbe un più proficuo utilizzo delle risorse da destinare per gli investimenti sulle infrastrutture stradali ricadenti nel proprio territorio, attribuendo tali risorse e lo svolgimento delle attività di gestione dell'intera rete ad un'amministrazione aggiudicatrice in possesso della necessaria esperienza del settore, qual è ANAS S.p.A.;
- ANAS S.p.A. è in grado di assolvere in maniera efficiente la gestione della rete stradale, di propria competenza e non, nella Regione Marche, assicurando una organica ed efficace azione sul complesso della rete medesima;
- la cooperazione in esame è retta esclusivamente da un interesse pubblico delle Parti alla più efficiente gestione della rete stradale e allocazione delle risorse pubbliche a tal fine destinate;
- le Parti convengono che gli interventi di manutenzione ordinaria e invernale ed eventualmente di manutenzione straordinaria inerenti alla viabilità ricadente nella Regione Marche, di cui all'elenco "ALLEGATO A", siano gestiti, sulla base della presente Convenzione, da ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per le Marche;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti

SI CONVIENE

quanto segue.

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vincolanti tra le Parti:

- Allegato "A": Elenco e planimetria delle strade ricadenti nel territorio della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno la cui gestione, manutenzione ordinaria e invernale è affidata ad ANAS;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Allegato "B": Elenco degli immobili, dei veicoli, dei mezzi operativi e delle attrezzature della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, afferenti alla manutenzione stradale, da concedere in comodato d'uso ad ANAS S.p.A.;
- Allegato "C": verbale di constatazione;
- Allegato "D": Elenco dei contratti nei quali subentra ANAS;
- Allegato "E": Indicatori prestazionali;
- Allegato "F": Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione;

ART. 2

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali delle Parti, al fine di disciplinare, in via temporanea, l'affidamento ad ANAS dei servizi di:
 1. Sorveglianza della Rete;
 2. Manutenzione Ordinaria;
 3. Manutenzione Invernale,come disciplinati all'articolo 3 della presente Convenzione lungo la viabilità di cui all'Allegato A, in vista del ritrasferimento ad ANAS della rete stradale di 531,056 km ricadente nel territorio della Regione Marche.
2. Con la presente Convenzione, le Parti individuano inoltre le risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire ad ANAS ai fini dell'esercizio delle funzioni alla stessa conferite.
3. Per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinaria si rinvia all'art. 5 della presente Convenzione.

ART. 3

IMPEGNI DI ANAS S.p.A.

1. Con la firma della presente Convenzione, ANAS si impegna, con riferimento alla rete di cui all'Allegato A, ad effettuare le attività di gestione, sorveglianza della rete, manutenzione ordinaria e manutenzione invernale ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nei modi e nei termini che verranno definiti tra le Parti secondo il successivo articolo 8, le seguenti attività:
 - A. **Manutenzione ordinaria**, comprensiva:
 - a) della **Manutenzione delle opere in verde**, che prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a1) lo sfalcio dell'erba lungo le banchine e le scarpate ed in tutte le aree di pertinenza, mediante utilizzo di idonei mezzi manuali e meccanici, compresa la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta delle attività;

a2) la potatura delle piante che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione;

a3) il taglio di arbusti, siepi, canneti, anche localizzati nello spartitraffico;

a4) il ripristino della segnaletica marginale laddove manomessa a seguito delle operazioni di taglio.

Le attività di Manutenzione delle opere in verde sono effettuate in ore/giorni tali da minimizzare i disagi per la circolazione e, comunque, pianificate con la Direzione Lavori ed eseguite nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, anche in presenza di cantieri temporanei/mobili.

Il servizio è svolto almeno due volte all'anno in corrispondenza dei periodi di maggiore sviluppo (mesi primaverili) e periodi caratterizzati da elevato rischio incendio (periodo estivo) e comunque quando sono compromesse le condizioni di sicurezza della circolazione.

b) della **Manutenzione della segnaletica orizzontale**, finalizzata a garantire l'efficienza della segnaletica orizzontale a seguito di decadimento dovuto ad usura, eventi meteo o incidenti mediante ripasso delle linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale, etc. con utilizzo di pittura o materiali termoplastici.

A tal fine, ANAS si impegna ad assicurare il costante traffico veicolare, garantendo la sicurezza della circolazione sulla base delle normative vigenti e delle procedure previste nel Capitolato di affidamento.

c) della **Manutenzione della segnaletica verticale**, finalizzata al ripristino di segnaletica verticale danneggiata a seguito di incidente e/o eventi integrazione di pannelli/sostegni vetusti o danneggiati;

d) della **Pavimentazione stradale e del ripristino barriere di sicurezza**, che consiste in:

d1) attività di ripristino localizzato della pavimentazione per ammaloramenti conseguenti a vetustà e/o ad incidenti mediante interventi urgenti di pronto intervento (utilizzo bitume a freddo) o di rifacimento parziale con prodotti a caldo;

d2) attività di ripristino localizzato di barriere di sicurezza per danni dovuti ad incidenti o a eventi accidentali con ricostituzione della medesima tipologia installata.

e) del **Ripristino impianti illuminazione/tecnologici**, consistente nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione/tecnologici esistenti (*i.e.*, sostituzione lampade, ripristino collegamenti elettrici etc), con esclusione della fornitura di energia elettrica. Tale attività viene espletata anche con interventi in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B. **Manutenzione invernale**, al fine di garantire la percorribilità delle strade in sicurezza durante la stagione invernale anche attraverso interventi a carattere di urgenza, consistente nello svolgimento di:

B₁) attività preventiva, con trattamento antigelo, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio;

B₂) attività di sgombero neve e pulizia del piano viabile con idonee attrezzature (lame, frese ecc), comprese le pertinenze;

C. Attività di **sorveglianza stradale e primo intervento su incidente**, mediante il personale proprio e quello di cui all'articolo 6 della presente Convenzione e di eventuali imprese appaltatrici.

2. ANAS S.p.A. si impegna inoltre a garantire:

a) i servizi e le lavorazioni di cui alla presente Convenzione, provvedendo alla Direzione Lavori e al Collaudo nonché alla verifica di conformità dei medesimi;

b) la copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti;

c) gli *standard* minimi prestazionali della manutenzione ordinaria e invernale della rete stradale di cui alla premesse, in base agli indicatori di cui all'articolo 8 e all'Allegato E alla presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, ANAS viene delegata ad effettuare anche tutte le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale, quali Espropri, Concessioni, Autorizzazioni, Accessi, Pubblicità, etc.

4. Non sono trasferite ad ANAS e, pertanto, restano a carico della Regione e delle Province, ciascuna per quanto di competenza, tutte le utenze e la manutenzione dei beni immobili strumentali e non all'espletamento delle attività di cui al presente articolo.

5. ANAS non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS medesima nello svolgimento delle attività di cui alla presente disposizione.

A tal proposito si allega alla presente Convenzione un "verbale di constatazione" sottoscritto dalle parti con allegata documentazione foto/video della infrastruttura stradale (ALLEGATO C).

6. ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato F") e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4

IMPEGNI DELLA REGIONE MARCHE

1. Con la firma della presente Convenzione, la Regione Marche si impegna a:

- a) per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato A") e, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS.
- b) liquidare all'ANAS il corrispettivo di cui al successivo art. 10.

ART. 5

IMPEGNI DELLE PROVINCE

1. Con la firma della presente Convenzione, le Province si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a:

- a) rendere disponibili, in comodato d'uso gratuito, gli immobili, i mezzi operativi e le attrezzature di cui all'Allegato B alla presente Convenzione;
- b) rendere disponibile l'anagrafica delle Concessioni e Autorizzazioni rilasciate e in corso di rilascio;
- c) fornire l'elenco e i contratti in essere, con relativi atti contabili, afferenti alle attività e ai servizi espletati sulle tratte di cui all'Allegato A che continuano a far capo, sotto il profilo giuridico ed economico, alle Province medesime;
- d) provvedere alle forniture energetiche e alle utenze varie, ivi incluse quelle relative all'illuminazione stradale;
- e) comunicare gli schemi unifilari degli impianti;
- f) consentire il subentro di ANAS S.p.A. - con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione - nei contratti in essere afferenti ai servizi di sorveglianza, manutenzione ordinaria e invernale di cui all'articolo 3 della presente Convenzione congiuntamente individuati dalle Parti (cfr. Allegato D).

A tal fine, le Province si impegnano:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

f₁) a notificare ai terzi contraenti la cessione dei contratti di cui all'Allegato D alla presente Convenzione e ad acquisire il relativo consenso;

f₂) a garantire la validità dei contratti ceduti nonché l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite i medesimi da parte dei terzi contraenti ceduti ai sensi dell'art. 1410 c.c.

Resta inteso che l'eventuale subentro di Anas è subordinato alla preventiva verifica da parte della stessa del contenuto dei contratti da cedere e del relativo onere economico ed in particolare ad una preventiva e specifica attività di "due diligence" volta a valutare l'opportunità o meno del subentro così come l'eventuale modifica/rinegoziazione delle previsioni contrattuali medesime.

Resta inoltre inteso che, in riferimento a tali contratti, tutti i debiti ed i crediti per le prestazioni già rese alla data di efficacia della presente Convenzione resteranno di esclusiva pertinenza del soggetto che ha sottoscritto il contratto, essendo il subentro di ANAS S.p.A. limitato alle prestazioni reciproche ancora da eseguirsi da entrambe le parti contrattuali alla data di efficacia della presente Convenzione;

- g) vigilare affinché l'esecuzione dei contratti in essere, facenti capo a ciascuna Provincia, non interferisca né ostacoli, in alcun modo, lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e invernale trasferite ad ANAS in forza della presente Convenzione;
- h) fornire l'elenco dei magazzini, centri di squadra, depositi temporanei di rifiuti in uso e registri di carico e scarico dei rifiuti;
- i) fornire l'elenco degli immobili strumentali e non strumentali esistenti lungo la rete stradale di cui alle premesse e provvedere alla manutenzione dei medesimi.

2. Fermo restando quanto sopra, le Province si obbligano a manlevare e a tenere indenne ANAS:

- a) rispetto all'intero ammontare di eventuali passività o debiti esistenti alla data di efficacia della presente Convenzione e comunque derivanti da atti, omissioni, violazioni od eventi anteriori a tale data;
- b) da ogni costo, perdita o danno non coincidenti con quelli previsti al precedente punto, comunque derivante ad ANAS, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rese dalla singola Provincia fossero state corrispondenti al vero, nella misura in cui tale costo, perdita o danno non sia già stato risarcito in forza del precedente punto;
- c) da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere costi, perdite o danni derivanti da atti, omissioni o violazioni relativi a contratti diversi da quelli di cui all'Allegato D, da attività e compiti facenti capo alla Provincia ovvero posti in essere in data antecedente dalla data di efficacia della presente Convenzione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali e/o impiantistiche preesistenti agli impegni assunti con la presente Convenzione o siano causati da eventi non immediatamente e direttamente imputabili a inadempimenti di ANAS S.p.A. nell'esecuzione della presente Convenzione.

3. Resta inteso che tutti i poteri e i compiti spettanti all'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada") che non siano specificatamente trasferiti ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente Convenzione, continuano a far capo all'ente di riferimento che ne mantiene le relative responsabilità.

ART. 6

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sulla base delle verifiche tecniche riscontrate, ANAS propone alla Regione e alle Province, ciascuno per quanto di competenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il "Piano Annuale degli Interventi di Manutenzione Straordinaria". Tale Piano contiene, in dettaglio, gli elementi tecnici ed economici per consentire le valutazioni di competenza.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, la Regione, sentite le Province, provvede a comunicare ad ANAS l'elenco delle priorità nei successivi 60 giorni e a prevedere il relativo impegno della spesa nel documento di programmazione economico finanziaria dell'anno di esecuzione degli interventi. Una volta che sia assicurata la copertura finanziaria, gli interventi verranno realizzati da ANAS in qualità di Stazione Appaltante.
3. Per la realizzazione di tali interventi, la Regione Marche e le Province si obbligano a reperire e a trasferire ad ANAS S.p.A. le somme occorrenti, come di volta in volta determinate congiuntamente tra le Parti, per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi medesimi. ANAS S.p.A. si impegna a fornire alla Provincia interessata il rendiconto delle spese sostenute per la gestione di tali interventi.
4. ANAS, in ogni caso, non è responsabile di danni a cose o persone che siano conseguenza della mancata realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria la cui copertura finanziaria non sia assicurata dalla Regione.

ART. 7

PERSONALE

1. ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato - a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, co.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato F").
2. Nell'ambito dei protocolli di intesa di cui al comma 1, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata, condizioni, etc.).
3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi del presente articolo.
4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all'acquisizione della manifestazione di interesse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono la c.d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 183/2014, c.d. "Jobs Act"), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di recesso illegittimo prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.

ART. 8

MEZZI ED ATTREZZATURE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Ai fini della gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Province cedono ad ANAS in comodato d'uso gratuito i mezzi e le attrezzature di cui all'allegato elenco B. Tali mezzi dovranno risultare perfettamente funzionanti e revisionati.

ART. 9

DEFINIZIONE PARAMETRI PRESTAZIONALI

1. La valutazione delle attività di cui all'art. 3 avviene attraverso la verifica di *standard* prestazionali, rilevanti ai fini della definizione della componente variabile del corrispettivo di cui all'articolo 9. Le variabili caratteristiche delle attività di manutenzione ordinaria per le quali è possibile effettuare un monitoraggio delle prestazioni erogate sono:

- gestione delle opere a verde;
- segnaletica orizzontale;
- gestione delle attività invernali;
- interventi di ripristino delle pavimentazioni in emergenza.

2. Le modalità di misurazione degli indicatori ed i singoli valori di riferimento sono definiti nell'allegato E.

A ciascun indicatore specifico è associato un fattore decimale di ponderazione:

I _{VE}	gestione delle opere a verde	20%
I _{SO}	segnaletica orizzontale	35%
I _{NE}	gestione delle attività invernali	20%
I _{PA}	interventi di ripristino delle pavimentazioni in emergenza	25%

3. Il valore dell'Indicatore Complessivo è dato da:

$$I = (0,2 I_{VE} + 0,35 I_{SO} + 0,20 I_{NE} + 0,25 I_{PA})$$

4. Un valore dell'Indicatore inferiore all'unità comporta l'applicazione di una penale "Q" sul corrispettivo individuato dall'articolo 9.

ART. 10

CORRISPETTIVO

1. Per la realizzazione dei servizi e delle attività di cui all'Art. 3 della presente Convenzione, trattandosi di servizi e attività svolti su strade prevalentemente di tipo C, in pianura (< 600 m. s.l.m.), la Regione si ob-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

bliga a riconoscere ad ANAS S.p.A., su base annua, un corrispettivo, al netto dell'IVA e di ogni eventuale ulteriore onere fiscale pari a € 8.000/Km.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 dovrà essere pagato, anticipatamente, con cadenza trimestrale.
3. A decorrere dal secondo anno il suddetto importo sarà aggiornato con l'applicazione della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita operai ed impiegati intervenuta nei dodici mesi precedenti.
4. Il primo pagamento, dovuto per il primo trimestre a decorrere dalla firma del Verbale di consegna, avverrà entro il termine di 30 giorni dalla formalizzazione del Verbale di consegna.

ART. 11

LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Fermo restando quanto riportato agli articoli 2, 3 e 5, nel caso fosse necessario provvedere ad interventi di somma urgenza dovuti ad eventi straordinari ed imprevedibili, ANAS, ne darà comunicazione alla Regione ovvero alle Province, laddove applicabile e, in mancanza di diversa tempestiva indicazione da parte del soggetto interessato, provvederà alla esecuzione dei medesimi lavori. Al compimento degli stessi ANAS provvederà a trasmettere la relativa documentazione tecnico/amministrativa ai fini del rimborso degli oneri economici sostenuti.
2. La Regione ovvero le Province, laddove applicabile si impegnano ad effettuare il relativo pagamento tempestivamente, secondo la disponibilità in bilancio e, comunque, entro il semestre successivo alla rendicontazione dell'evento.

ART. 12

DURATA

1. La validità della presente Convenzione decorre dalla data di esercizio delle attività, in materia di viabilità, conferite ad ANAS ai sensi della presente Convenzione, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. Fino alla predetta data, restano affidati alla Regione Marche e alle Province di Ancona Pesaro e Urbino, Fermo, Macerata e Ascoli Piceno i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dei medesimi enti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente Convenzione ha durata triennale, rinnovabile di ulteriori tre anni.

2. Con appositi verbali sottoscritti dalle Parti, decorreranno gli effetti per ANAS S.p.A. della gestione della viabilità in argomento.

ART. 13

DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. In caso di ripetute o gravi inadempienze agli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, come previsti dalle precedenti disposizioni, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di risolvere la presente Convenzione qualora, all'esito di diffida ad adempiere - da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. ovvero via P.E.C. - in un termine non inferiore a quindici (15) giorni la Parte inadempiente non esegua la prestazione oggetto di contestazione.
2. Costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il mancato o inesatto adempimento da parte di ANAS S.p.A. nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, tali da determinare gravi e ripetute inefficienze;
 - il mancato o tardivo trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse economiche necessarie all'espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria ovvero il tardivo pagamento dei lavori di somma urgenza.

ART. 14

LEALE COLLABORAZIONE

1. Le Parti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell'esecuzione della presente Convenzione per la migliore realizzazione degli obiettivi ivi indicati.

ART. 15

CONTENZIOSO

1. Le liti riguardanti la rete stradale oggetto della presente convenzione in cui siano parte le Province o la Regione Marche, già instaurate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, ovvero quelle che eventualmente saranno successivamente promosse relativamente ad eventi anteriori alla sottoscrizione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della stessa e riguardanti la rete stradale di rispettiva competenza che viene affidata in gestione con il presente atto, verranno coltivate e definite dalle Province o dalla Regione tenendo indenne ANAS S.p.A.

ART. 16

PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI

1. Gli allegati B, C, D ed E alla presente convenzione saranno redatti entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della stessa.

ART. 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Qualora entro il termine di un anno dalla data di efficacia della presente Convenzione, non si sia perfezionato il processo di riclassificazione e ritrasferimento ad ANAS delle tratte stradali ricadenti nel territorio della Regione Marche e delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, le Parti si impegnano a rinegoziare la presente Convenzione e a ridefinire l'importo del corrispettivo.
2. Qualora non venga raggiunto, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 un accordo tra le Parti, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta.

ART. 18

FORO COMPETENTE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente a decidere su qualsivoglia controversia derivante dalla presente Convenzione è quello di Roma.

ART. 19

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione mantiene la propria validità, e dunque permangono le obbligazioni in virtù di essa rispettivamente assunte, anche a fronte di eventuali modificazioni della compagine azionaria di ANAS che intervengano durante la vigenza della Convenzione.

ART. 20

REGISTRAZIONE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. La registrazione dell'atto potrà avvenire solo in caso di uso, a norma dell'art.1, della tariffa II allegata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte inadempiente.

Ancona li, _____

REGIONE MARCHE _____

PROVINCIA DI ANCONA _____

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO _____

PROVINCIA DI FERMO _____

PROVINCIA DI MACERATA _____

PROVINCIA DI PESARO E URBINO _____

ANAS S.p.A. _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Allegato "A"

Elenco e planimetria delle strade ricadenti nella Regione Marche e delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino la cui gestione, manutenzione ordinaria e invernale è affidata ad ANAS S.p.A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ANAS DELLE EX STRADE STATALI NON RICOMPRESE NELLA PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE RETE DI INTERESSE NAZIONALE							Regione Marche
ALLEGATO A							
ex S.S.	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa	Capisaldi	Competenza	
4	Salaria	176,000	207,243	31,243	Dallo Svincolo di Rosara all'inizio della traversa interna di S. Benedetto del Tronto	Ascoli Piceno	
	Raccordo Monticelli - Marino del Tronto	0,000	0,903	0,903	Dallo Svincolo di Marino del Tronto del Ra 11 allo svincolo di Monticelli	Ascoli Piceno	
77	Della Val di Chienti	76,720	84,550	7,830	Da innesto rampa uscita zona industriale di Tolentino al bivio con ex SS. 485	Macerata	
		104,250	118,000	13,750	Dall'innesto con la ex SS 571 presso San Leopardo al confine provinciale Ancona - Macerata	Macerata	
		118,000	124,325	6,325	Dal confine provinciale Ancona - Macerata sino all'innesto alla SS 16	Ancona	
209	Val Nerina	62,400	62,555	0,155	Dal confine regionale Umbria al km 62,400 al confine regionale Marche al km 62,555	Macerata	dal km 62,555 al km 64,300 la strada ricade in territorio della Regione Umbria
		64,330	88,690	24,360	Dal confine regionale Marche - Umbria sino all'innesto con la SS 77 presso Muccia	Macerata	
257	Appecchiese	19,960	53,900	33,940	Dal confine regionale Marche - Umbria sino all'innesto con la ex SS 3 presso Acqualagna	Pesaro e Urbino	
259	Val Vibrata	21,450	27,670	6,220	Dal confine regionale Marche - Abruzzo sino all'innesto con la SS 81	Ascoli Piceno	
361	Septempedana	0,000	15,590	15,590	Dall'innesto SS 16 (Loc. Aspico) al confine Provinciale Ancona-Macerata	Ancona	
		15,590	33,650	18,060	Dal confine Provinciale Ancona-Macerata sino al bivio con la ex SS 362 (loc. Villa Potenza)	Macerata	
485	Corridonia - Maceratese	3,750	26,236	22,486	Dall'innesto con la SS 16 a Porto Civitanova sino all'innesto con la SS 77 presso Sforzacosta	Macerata	
502	Di Cingoli	1,770	11,350	9,580	Dall'innesto con la SS 76 loc. Pian del Medico (rotatoria svincolo di Jesi Ovest) sino al confine Provinciale Ancona-Macerata	Ancona	
		11,350	73,100	61,750	Dal confine Provinciale Ancona-Macerata sino all'innesto con la ex SS 78 presso Pian di Pieca.	Macerata	
				Totale	252,192		



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "B"

Elenco degli immobili, dei veicoli, dei mezzi operativi e delle attrezzature della Regione e delle Province, afferenti alla manutenzione stradale, da concedere in comodato d'uso ad ANAS S.p.A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "C"

Verbale di constatazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "D"

Elenco dei contratti nei quali subentra ANAS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "E"

Indicatori prestazionali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "F": Elenco del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale

Cognome	Nome	Funzione	Categoria	Profilo	Presidio di provenienza
Angelini	Samuele	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Apolloni	Angelo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Ancona
Ascani	Mauro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Balacco	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Baldassarri	Eraldo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Bartolazzi	Carlo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Bartoluci	Graziano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Biancucci	Giuseppe	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Buccioni	Giuliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Campanelli	Giuliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Cesari	Abramo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Compagnoni	Galliano	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Corradini	Massimo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Corsi	Massimo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Cucchi	Francesco Pio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Fava	Roberto	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Fiecchi	Angelo	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Fortuna	Giovanni	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Gemini	Roberto	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Gentili	Diego	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Grifonelli	David	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Fermo
Lambertucci	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Lambertucci	Fabrizio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Marinozzi	Danilo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Marsili	Fabio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Mattioni	Giancarlo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Memé	Tonino	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Miconi	Andrea	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Mogliani	Sandro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Montanari	Mauro	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Moriconi	Giovanni	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Mosconi	Paolo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Muzio	Gianpaolo	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Macerata
Novelli	Lucio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Pacetti	Marcello	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Fermo
Paciarotti	Maurizio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Pigliapoco	Costantino	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Proccichiani	Sauro	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Quarchioni	Claudio	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Ricci	Stefano	Viabilità-ANAS	B1	B/1.3	Macerata
Rossi	Simone	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona
Sebastianelli	Maurizio	Viabilità-ANAS	B3	B/3.1	Ancona